




# VADEMECUM **GREEN PASS** IN AZIENDA SETTORE PRIVATO



Si segnala il **live del 29 settembre 2021** sul tema, visionabile al seguente *link*:

<https://www.canaleeuropa.tv/it/odcec-milano/il-green-pass-in-azienda.html>

durante il quale l'avv. **CARLO MARTELLO** con il dott. **GIANFRANCO CASSANO** e l'avv. **LAURA PAPA**, hanno cercato di chiarire le linee guida e rispondere ai quesiti più frequenti.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a interessanti articoli pubblicati sulla rivista *Lavoro Diritti Europa*: <https://www.lavorodirittieuropa.it>


In particolare sul tema del **GREEN PASS** segnaliamo:  
<https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/sicurezza-e-ambiente-di-lavoro/811-pandemia-protezione-dei-dati-personali-accertamenti-sanitari-vaccini-green-pass-e-dintorni>

In attesa delle *linee guida* da parte del Governo si rimanda alle FAQ:  
<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

Si evidenzia che il [Decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139](#) c.d. “*decreto capienze*”, all’articolo 3 ha introdotto un’importante disposizione per **agevolare la programmazione del lavoro nelle imprese**, prevedendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, **i lavoratori sono tenuti a rendere la comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 con un preavviso** necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.



# VADEMECUM *GREEN PASS* IN AZIENDA SETTORE PRIVATO



1

2

3

4

## COSA PREVEDE IL DECRETO LEGGE 21/09/2021, n. 127 (certificazione verde COVID-19 luoghi di lavoro)

**Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato **è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire**, su richiesta, la **Certificazione Verde Covid-19**.

La Certificazione Verde Covid-19 **deve essere richiesta anche a tutti i soggetti che svolgono**, a qualsiasi titolo, **la propria attività lavorativa presso terzi** (ad es. il tecnico che svolge un'attività di manutenzione della macchinetta del caffè, prima di accedere all'azienda, deve esibire il certificato).

**I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche. Individuano, inoltre, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni** (nomina di incarico).

**I lavoratori non in possesso della certificazione non possono accedere ai luoghi di lavoro** e sono considerati come **assenti non giustificati** (per i giorni di assenza non è dovuta la retribuzione) senza conseguenze disciplinari e **con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**.

**La verifica può essere fatta solo mediante applicazione "Verifica C19"**, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. La App "Verifica C19" (DPCM 17/6/2021 N. 143) è scaricabile ai seguenti link:


**Per Android** <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>

**Per IOS** <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>

Non sono ammesse altre modalità (controlli elettronici - computer - totem).  
In allegato il *Manuale di verifica Green Pass*.



# VADEMECUM *GREEN PASS* IN AZIENDA SETTORE PRIVATO



1

2

3

4

## DEFINIZIONI

**LAVORATORE** - È da intendersi chiunque svolga attività lavorativa o di formazione, a prescindere dal tipo di contratto, anche i volontari, soggetti non retribuiti, collaboratori anche occasionali, lavoratori autonomi.

**POSTO DI LAVORO** - Qualsiasi luogo ove vi è un'occasione di lavoro; qualunque posto dove vi sia presente un lavoratore per svolgere un'attività lavorativa, anche all'aperto (giardinieri, carico-scarico).

**DATORE DI LAVORO** - Pubblici e privati, anche datori di lavoro domestico e tutti i soggetti coinvolti nell'appalto/committente in caso di somministrazione.

## OBBLIGHI e COSE DA FARE

Il datore di lavoro deve, entro il 15/10/2021, predisporre un Regolamento di attuazione e integrare i protocolli già esistenti, nel rispetto della *privacy* ed in particolare:

- Predisporre Incarichi
- Informare e formare gli incaricati
- Informazione ai lavoratori
- Riunione del *Comitato Covid* e aggiornamento protocolli

**DAL 15 OTTOBRE** DARNE ATTUAZIONE CON I **CONTROLLI EFFETTIVI**, ANCHE A CAMPIONE.

## SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'obbligo di *Green Pass* – perchè esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute – coloro in possesso di certificazione medica conforme alle indicazioni del Ministero della Salute con Circolare 4/8/2021.

## SANZIONI

### a) SANZIONE IN CAPO AI LAVORATORI

L'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.

### b) SANZIONE IN CAPO AL DATORE

I datori di lavoro che non effettuino le verifiche secondo le prescrizioni e non adottano le misure organizzative volte ad accertare il possesso della certificazione verde, non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, sono

puniti con la sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva;

### CONSEGUENZE MANCANZA *GREEN PASS*


- Il lavoratore **sprovvisto** di *Green Pass*, viene considerato **ASSENTE INGIUSTIFICATO**, fino alla produzione del *Green Pass* e comunque non oltre il 31.12.2021. È possibile assumere in sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
- **Solo nelle aziende con meno di 15**

**dipendenti**, trascorsi 5 gg – ed in caso di assunzione con contratto a termine in sostituzione – il **lavoratore sarà SOSPESO per tutta la durata della sua sostituzione** (massimo 10 gg + 10 gg).

- I lavoratori assenti ingiustificati o sospesi non saranno retribuiti.
- I lavoratori sprovvisti di *Green Pass* che facciano accesso ai locali aziendali, sono passibili di provvedimenti disciplinari e soggetti a sanzioni amministrative comminate dal Prefetto, previa segnalazione da parte del datore.



# VADEMECUM *GREEN PASS* IN AZIENDA SETTORE PRIVATO



1

2

3

4

## CONSIGLI UTILI

Si consiglia di **effettuare i controlli** che devono essere fatti **al momento dell'accesso**, ove possibile, sulla totalità dei lavoratori.

**Il controllo giornaliero** permette la verifica più puntuale tenuto conto della durata limitata dei tamponi (durata *Green Pass*: 48-72 ore).

**Predisporre**, nel rispetto della *privacy*, **la tracciabilità dei controlli** effettuati ai fini probatori (senza raccolta di foto o copie del *Green Pass* nè verifica e annotazione della relativa scadenza).

**È possibile verificare le generalità del lavoratore** che esibisce il *Green Pass*. Il riferimento è contenuto nel DPCM 17/6/2021 n. 143, che prevede le modalità di verifica - Ministero dell'Interno, Circ. 10/8/2021.

**Il *Green Pass* non è da confondersi con l'obbligo vaccinale.** Il lavoratore resta libero di non vaccinarsi ma deve effettuare il tampone con spese a suo carico.

## RISPOSTA ALLE FAQ

In attesa delle *Linee Guida* da parte del Governo si rimanda alle FAQ:

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>